

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

EDIZIONE STRAORDINARIA

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

CORSA AL RUSH FINALE PER L'APPROVAZIONE NEI TEMPI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019. DOPO L'APPROVAZIONE DEL MAXI-EMENDAMENTO AL SENATO LA NOTTE DEL 22 DICEMBRE, IL TESTO È PASSATO ALLA CAMERA DOVE È STATO APPROVATO CON LA FIDUCIA IL 30 DICEMBRE 2019.

IL TESTO È DIVENTATO LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021 – PUBBLICATA NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 62 DEL 31 DICEMBRE 2018.

IL TESTO È STATO PUBBLICATO CON L'AVVERTENZA CHE VERRA' RIPUBBLICATO NELLA GAZZETTA DEL 18 GENNAIO 2019 CORREDATA DELLE NOTE CHE PER MOTIVI DI URGENZA NON È STATO POSSIBILE INSERIRE.

NELLA CIRCOLARE CHE SEGUE, RIEPILOGHIAMO LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019.

COGLIAMO L'OCCASIONE PER PORGERE I NOSTRI AUGURI PER UN FELICE ANNO NUOVO.

LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

Interventi sull'aliquota di riferimento IVA (commi 3-4)

Tra i primi interventi che il Senato ha fatto sul testo della Legge di Bilancio 2019 ci sono due emendamenti che riguardano l'aliquota di riferimento dell'Iva. Il primo di questi interventi, in particolare, assoggetta all'aliquota IVA del 10%, anche i **dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche**, per la prevenzione delle malattie per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.

Il secondo intervento in materia Iva invece specifica, nel comma 4, che tra i **prodotti della panetteria ordinaria**, ai fini IVA, devono intendersi compresi, oltre ai *cracker* ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (legge 4 luglio 1967, n. 580), con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla stessa legge, ovvero:

- ◆ destrosio e saccarosio,
- ◆ i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge,
- ◆ i cereali interi o in granella e
- ◆ i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.



Non è possibile procedere a rimborsi per l'Iva già applicata in misura diversa, né emettere Note di variazione Iva.

Istituita Commissione di studio sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari (comma 7-8)

In conseguenza della mancata messa in opera della **revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari**, verrà istituita una commissione di studio, già prevista dal comma 36 dell'art.1 della L. 24 dicembre 2007, n°244; a tal fine sono state autorizzate spese pari a 17,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Nuovo regime forfettario (commi 9 – 11)

Modificata in Senato, rispetto al disegno di Legge, solo la possibilità di accedere al regime forfettario in presenza di una partecipazione in Srl. Cerchiamo quindi di analizzare le principali novità rispetto al regime introdotto dalla Legge di Bilancio 2015 e l'ulteriore novità appena accennata.

E' prevista un'unica soglia di ricavi per l'accesso al regime, potranno così usufruirne **coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi**, ragguagliati ad anno, **non superiori a 65.000 Euro**. In base alla disposizione attuale, invece, le soglie di ricavi che occorre rispettare per poter accedere al regime variano in base al codice attività esercitato dal soggetto aderente (c.d. codice Ateco).

Qualora il contribuente svolga contemporaneamente più attività, contraddistinte da differenti codici ATECO, deve essere presa in considerazione la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Vengono **eliminate le altre condizioni per l'accesso al regime** previste dalla previgente normativa quali:

- ◆ aver sostenuto **spese per lavoro dipendente**;
- ◆ costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di **beni mobili strumentali** al 31.12 non superiore a 20 mila Euro.

Rispetto alla vecchia disciplina del regime forfettario, resta fermo il fatto che non possano accedere allo stesso gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a:

- ◆ società di persone,
- ◆ associazioni,
- ◆ imprese familiari

di cui all'articolo 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (22 dicembre 1986, n. 917).

Viene tuttavia introdotto un nuovo limite: modificando l'iniziale idea di escludere dal regime i possessori di partecipazioni in Srl tout court, è stato ora introdotto a riguardo il **concetto di Controllo diretto o indiretto**; è previsto infatti che non possano fruire del regime agevolato quei soggetti che **controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni**.

Sostanzialmente quindi, il possesso di una quota pari al 10% del Capitale sociale di una Srl potrebbe non essere considerato un ostacolo per l'adesione al regime forfettario che partirà dal 2019.

Il nuovo dettato normativo collega tale limite ad un ulteriore requisito in quanto è necessario, per usufruire del regime forfettario, che la S.r.l. in cui si detiene la partecipazione non eserciti **attività**

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Pare quindi possibile che un rappresentante di prodotti per capelli possa usufruire del regime forfettario pur avendo una partecipazione del 10% in una S.r.l. che svolga la sua attività nel settore agroalimentare.

Altra importante modifica introdotta con finalità antielusive, rispetto all'originario regime forfettario, limita le persone fisiche:

- ◆ la cui attività sia stata esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali **sono in corso** (2018) rapporti di lavoro,
- ◆ **erano intersorsi** rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta,
- ◆ ovvero svolgano l'attività nei confronti di **soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai** suddetti **datori di lavoro**.

Restano **invariati i coefficienti di redditività**, da applicare all'ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile.



Per tutto quanto non sia stato espressamente modificato dalla Legge di Bilancio 2019, si farà riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Deducibilità IMU/IMI/IMIS pagata sugli immobili strumentali (comma 12)

Aumentata dal 20% al 40% la deducibilità relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Resta invece immutata l'indeducibilità della stessa imposta ai fini IRAP.

Flat tax lezioni private e ripetizioni (commi 13 - 16)

Introdotta una **flat tax del 15%** sui **compensi percepiti dai docenti titolari di cattedre, nelle scuole di ogni ordine e grado, per le lezioni private e le ripetizioni**. Si tratta di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali in vigore dal 1° gennaio 2019, in alternativa al regime ordinario, che resta comunque utilizzabile in seguito all'esercizio dell'opzione.

I dipendenti pubblici che esercitano attività di insegnamento a titolo privato sono tenuti a comunicare l'impartizione di lezioni e ripetizioni alla propria amministrazione di appartenenza, per la verifica di eventuali incompatibilità.

L'imposta sostitutiva deve essere versata secondo le regole previste per l'Irpef.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva.

Imposta sostitutiva imprenditori individuali esercenti arti e professioni (commi 17 - 22)

Imposta sostitutiva IRPEF - IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che hanno conseguito ricavi o percepito compensi **compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro**.

In particolare il comma 17 prevede che **dal 1° gennaio 2020**, le **persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni** che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione (nel 2020 bisognerà fare riferimento ai ricavi 2018) abbiano conseguito ricavi, ovvero abbiano percepito compensi compresi tra **65.001 e 100.000 euro** ragguagliati ad anno, possano applicare al **reddito d'impresa o lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta al 20% sostitutiva:**

- ◆ dell'imposta sul reddito,
- ◆ delle addizionali regionali e comunali,
- ◆ dell'IRAP.

Tali ricavi **non saranno assoggettati a ritenuta d'acconto** e inoltre i contribuenti coinvolti:

- ◆ **non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte** ma nelle dichiarazioni dei redditi devono indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi,
- ◆ **sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA** e dai relativi adempimenti (dopo aver ottenuto apposita deroga comunitaria),
- ◆ sono comunque **obbligati alla fatturazione elettronica**.

Per espressa previsione normativa non possono applicare l'imposta sostitutiva:

- ◆ le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione dell'imposta del reddito;
- ◆ i non residenti con alcune eccezioni;
- ◆ i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi,
- ◆ esercenti attività d'impresa, arti e professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone ed associazioni o imprese familiari ovvero che **controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione**, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni

- ◆ soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati¹ e che esercitano attività d'impresa, arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori dei 2 anni precedenti o in ogni caso nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi.

Disciplina riporto delle perdite soggetti Irpef (commi 23 - 26)

La Legge di Bilancio 2019 **riconosce ai soggetti IRPEF**, a prescindere dal tipo di contabilità adottato, **la possibilità di riporto in avanti illimitato delle perdite** nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa. Cerchiamo però attraverso una tabella di riassumere la disciplina previgente.

VECCHIA DISCIPLINA RIPORTO PERDITE SOGGETTI IRPEF		
TIPO CONTABILITÀ	Semplificata	Ordinaria
TIPO COMPENSAZIONE	Compensazione orizzontale con gli altri redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta	Compensazione verticale con altri redditi d'impresa o partecipazione
DISCIPLINA EVENTUALI ECCEDENZE NON COMPENSATE	L'eventuale eccedenza è perduta	Riportabile nei successivi periodi d'imposta ma non oltre il quinto

Per quanto riguarda la disciplina delle perdite rilevate in contabilità semplificata, ricordiamo che, ai sensi delle norme vigenti, questa era applicabile ai soggetti IRPEF **lavoratori autonomi** (soggetti esercenti arti e professioni) e alle **imprese minori (di cui all'art. 66 del Tuir)**.

Per prima cosa il comma 23 della L. 145 del 30/12/2018 elimina dall'articolo 8, comma 1 del Tuir, che disciplina il regime delle perdite a fini IRPEF, il riferimento alle imprese cd. minori, ossia le imprese in contabilità semplificata, di cui all'articolo 66 TUIR. Dunque la disciplina della "compensazione orizzontale" delle perdite ivi contenuta opera per i **solli soggetti IRPEF lavoratori autonomi** (professionisti ed artisti)

Inoltre con le modifiche al comma 1 dell'articolo 8 TUIR **le imprese in contabilità semplificata** (di cui all'articolo 66 del TUIR) **possono scomputare le perdite esclusivamente dai redditi d'impresa**, diversamente rispetto alla disciplina che rimane in vigore per i **lavoratori autonomi**.

Attraverso l'ulteriore intervento fatto dalla Legge di Bilancio sull'art. 8 comma 3 del Tuir si stabilisce che:

- ◆ le **imprese minori** sono incluse nel novero dei soggetti che possono riportare le perdite negli

¹ Di cui all'articolo 50 TUIR
 Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio
 Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005
 Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

esercizi successivi;

- ♦ è contestualmente modificata la disciplina delle **perdite per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria** (imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice), **eliminando il limite quinquennale alla riportabilità** delle perdite e introducendo invece un **limite quantitativo**: le perdite ottenute nell'esercizio d'impresa sono computate **in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta** e, per la **differenza**, nei successivi, nella misura **dell'ottanta per cento** dei redditi conseguiti in detti periodi d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in essi.

NUOVA DISCIPLINA RIPORTO PERDITE SOGGETTI IRPEF			
SOGGETTO	LAVORATORE AUTONOMO	IMPRESE MINORI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	IMPRENDITORI INDIVIDUALI, SNC, SAS IN CONTABILITÀ ORDINARIA
COMPENSAZIONE	Compensazione orizzontale con altri redditi prodotti nello stesso periodo	Compensazione verticale con altri redditi d'impresa e partecipazione	
EVENTUALI ECCEDENZE NON COMPENSATE	L'eventuale eccedenza è perduta	Utilizzata nei successivi periodi d'imposta (senza limiti temporali) nella misura dell' 80% dei redditi conseguiti (limite quantitativo) .	



Le nuove disposizioni si applicano **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017**.

In considerazione del volume di perdite creato dall'applicazione del regime di cassa e in particolare dalla gestione contabile delle rimanenze di magazzino, per attutire l'impatto notevole sul gettito è stato previsto, per i soggetti in contabilità semplificata, un **regime transitorio** di utilizzo delle perdite. In particolare:

- ♦ **le perdite del periodo d'imposta 2018** sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- ♦ **le perdite del periodo d'imposta 2019** sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Per quanto riguarda invece le **perdite maturate nel 2017 e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo** 2017 (secondo le regole dettate dal regime vigente fino al 2017), la possibilità di recupero è effettuata, per i primi tre anni, nei limiti di determinate percentuali applicate ai redditi maturati nei periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020.

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

Le percentuali previste sono del 40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019 e del 60% del reddito maturato nel 2020; sostanzialmente sono tutte percentuali inferiori alla misura ordinaria dell'80% che opererà solo a decorrere dai redditi maturati per il periodo d'imposta 2021.

REGIME TRANSITORIO	PERCENTUALI DEL REDDITO PRODOTTO UTILIZZABILI PER LO SCOMPUTO DELLE PERDITE			
	2018	2019	2020	2021
Perdite				
2017 non interamente compensate	40%	40%	60%	80%
	2018	40%	60%	80%
	2019		60%	80%

Quanto fino ad ora descritto viene infine esteso, dal comma 23 lett. d), anche alle **società a ristretta base proprietaria**.

Detrazione forfettaria spese per il mantenimento di cani guida (comma 27)

L'art.27 stabilisce una detrazione forfettaria di euro 1.000 per il mantenimento di cani guida da parte di soggetti non vedenti. A tale detrazione è stato riconosciuto un limite di spesa pari a 510.000 euro per il 2020 e 290.000 euro per gli anni successivi.

Tassazione agevolata utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione (commi 28-34)

A decorrere dal **periodo d'imposta 2019**, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti² può essere assoggettato **all'aliquota del 15%** per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, **accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili**, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

² Indicati nell'articolo 73 TUIR

- ◆ degli **investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi** (di cui all'articolo 102 TUIR)
- ◆ del **costo del personale dipendente** assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Ai fini del computo rilevano gli utili realizzati a decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018** e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti.



Sono esclusi gli investimenti **in immobili e in veicoli** dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta³.

Per quanto riguarda il costo del personale dipendente, questo rileva in ciascun periodo d'imposta, **a condizione che:**

- ◆ tale personale sia destinato per la **maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato**⁴
- ◆ e che si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale⁵ rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.



Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Ai fini di cui sopra per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:

- ◆ **la parte degli utili accantonati** a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato **è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti** in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo;

³ Di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis) TUIR

⁴ Al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

⁵ Classificabile nelle voci di cui all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile

- ◆ **la parte degli utili accantonati a riserva che eccede** l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale **è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo;**
- ◆ la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo.

In caso di opzione per la **trasparenza fiscale**⁶ l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è **attribuito a ciascun socio in misura proporzionale** alla sua quota di partecipazione agli utili.

La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.



Le disposizioni del presente articolo sono **applicabili, anche ai fini dell'IRPEF**, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di **contabilità ordinaria**; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva. L'imposta sul reddito delle persone fisiche **è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo, attribuibile al reddito d'impresa, le aliquote ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.**

Imposta sui servizi digitali (commi 35-49)

Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che, **singolarmente o a livello di gruppo**, nel corso di un anno solare, **realizzano congiuntamente:**

- ◆ un **ammontare complessivo** di ricavi ovunque realizzati non inferiore a **euro 750.000.000;**
- ◆ un **ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.**

⁶ ai sensi dell'articolo 115 TUIR

Per quanto riguarda i servizi digitali la disciplina prevede si faccia riferimento ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- ◆ veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- ◆ messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- ◆ trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del **3 per cento** all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in **ciascun trimestre**.



L'introduzione di tale imposta ha determinato anche l'**abrogazione dell'imposta sulle transazioni digitali** che era stata istituita dai commi 1011-1019 dell'art. 1 L.205/2017 e mai venuta alla luce; tale imposta, infatti, avrebbe dovuto essere disciplinata da un apposito decreto entro il 30 aprile 2018 ed entrare in vigore dal 1° gennaio 2019.

Abrogata l'agevolazione in tema di riduzione dell'imposta per le persone giuridiche per particolari tipologie di enti (commi 51-52)

Abrogata la riduzione al 50% dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. 601 del 29 settembre 1973 per:

- ◆ enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- ◆ istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- ◆ enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.
- ◆ istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (comma 53)

Per il periodo d'imposta 2019, i **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **possono non emettere fatture elettroniche** con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Credito d'imposta ammodernamento registratori di cassa (comma 55)

Con il D.L.119/2018 è stato previsto un piccolo contributo da attribuire a quei soggetti che si adopereranno nel 2019 e 2020 per far sì che i propri registratori di cassa siano idonei a poter memorizzare e trasmettere i corrispettivi all'Amministrazione finanziaria.

Il contributo previsto, sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto di uno strumento nuovo, con un tetto massimo di 250 euro; in caso di modifica ad uno strumento già nella disponibilità del contribuente, il contributo massimo riconosciuto è pari a 50 euro per ogni strumento.

TIPOLOGIA DI SPESA	CONTRIBUTO RICONOSCIUTO	LIMITE MASSIMO CONTRIBUTO
Acquisto registratore telematico	50% della spesa	250 €
Adattamento vecchio registratore	sostenta	50 €

La disciplina appena menzionata aveva inoltre previsto, che il contributo fosse anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo. L'intervento posto in essere dalla Legge di Bilancio 2019 prevede invece che **il credito d'imposta venga riconosciuto direttamente al contribuente** che dovrà sostenere la spesa per l'adeguamento dei registratori di cassa.

L'utilizzo del credito è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti già in uso. Entro fine Gennaio dovranno essere definite meglio le modalità attuative.



È necessario inoltre che il pagamento della fattura avvenga con modalità tracciate.

Obbligo di fatturazione elettronica per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche (comma 56)

L'articolo 10 del D.L.119/2018, recentemente convertito in legge, include fra i **soggetti esonerati** dall' emissione della fattura elettronica le **associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario opzionale** di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Per tali soggetti tuttavia, nell'ambito di contratti di sponsorizzazione e pubblicità, le fatture elettroniche dovevano essere emesse, per loro conto, dai cessionari.

Il comma 56 della Legge di Bilancio 2019 interviene invece abrogando la disposizione in commento e **fa venire meno l'obbligo di fatturazione elettronica per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche.**

Cedolare secca per negozi e botteghe (comma 59)

Confermata rispetto alle intenzioni espresse nel disegno di legge la possibilità di assoggettare a cedolare secca al 21% il canone di locazione, relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1. I negozi e le botteghe in questione, per usufruire della cedolare secca devono avere una superficie fino a 600 metri quadrati, (escluse le pertinenze e le relative pertinenze locate congiuntamente).

Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto,

- ◆ tra i medesimi soggetti
- ◆ per lo stesso immobile e
- ◆ interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Proroga Iper ammortamento (commi 60 – 65)

Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 » è stata prorogata l'agevolazione dell'**iper ammortamento**, ma con alcune modifiche rispetto alla normativa attuale.

Si ricorda che l'iper-ammortamento, previsto per le sole imprese (escluse quelle che determinano il reddito in misura forfettaria), prevedeva la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, specificatamente rientranti nell'allegato A della Legge di Bilancio 2017.

In base a quanto disciplinato nella Legge di Bilancio 2019 **l'iper ammortamento** potrà essere

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

applicato anche per gli **investimenti effettuati entro:**

- ◆ il 31 dicembre 2019;
- ◆ il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applicherà, però, con le diverse misure che riassumiamo nella seguente tabella.

MISURA	INVESTIMENTI
170%	fino a 2,5 milioni di €
100%	compresi tra 2,5 e 10 milioni di €
50%	compresi tra 10 e 20 milioni di €
0%	Sulla parte di investimento eccedente il limite di 20 milioni di €

La maggiorazione non si applicherà agli investimenti che beneficiano della precedente versione dell'iper-ammortamento (art. 1 comma 30 L. 205/2017).

Per i soggetti che si avvalgono dell'iper ammortamento e che abbiano effettuato anche investimenti in beni immateriali strumentali, rientranti nella categoria di particolari software (allegato B della legge 232/2016), è prevista la **proroga del super ammortamento; su questi beni sarà quindi possibile, anche per il 2019, fruire dell'agevolazione nella misura del 40%**. Anche in questo caso, la misura trova applicazione per gli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i suddetti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2019 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%.

Estromissione agevolata immobili strumentali (comma 66)

La Legge di bilancio 2019 ripropone la possibilità, per l'imprenditore individuale, di estromettere dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 01/01/2019, l'immobile strumentale (per destinazione o natura) posseduto alla data del 31/10/2018.

Viene richiamata la L. 28/12/2015 n. 208 art.1 c.121, praticamente senza nessuna innovazione se non quella relativa ai termini dei versamenti e all'effetto della estromissione.

L'opzione va esercitata entro il 31/05/2019 ed il perfezionamento dell'operazione avviene mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef/Irap nella misura dell'8%.

Per l'esercizio dell'opzione rileva il "**comportamento concludente**" che consiste nella semplice annotazione contabile:

- ◆ nel **libro giornale** (per le imprese in contabilità ordinaria),
- ◆ nel **registro dei beni ammortizzabili** (per le imprese in contabilità semplificata).

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

Si ritiene possano applicarsi le regole di prassi delle precedenti estromissioni che brevemente si richiamano:

- ◆ per determinare le plusvalenze derivanti dall'estromissione (valore normale - costo fiscalmente riconosciuto) è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale;
- ◆ l'agevolazione non viene meno se il valore normale (o catastale) è inferiore al costo fiscale, non essendovi, quindi, necessità di assolvere l'imposta sostitutiva;
- ◆ l'IVA, se dovuta, va assolta nei modi (e termini) "ordinari", anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale è l'esenzione;
- ◆ non sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastale;
- ◆ l'imposta sostitutiva va assolta per il 60% entro il 30/11/2019, e per il restante 40% non oltre il 16/06/2020.

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (comma 67)

Disposta la proroga, per l'anno 2019, delle detrazioni spettanti per:

- ◆ le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica,
- ◆ ristrutturazione edilizia
- ◆ l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

Il **bonus ristrutturazioni** (art. 16 comma 1 D.l. 63/2013) viene confermato per tutto il 2019 con la detrazione al **50%** su un importo massimo di 96.000 Euro, da suddividere in dieci quote annuali.

La **detrazione per gli interventi di risparmio energetico** (art. 14 commi 1, 2 e 2-bis del D.l. 63/2013) continuerà **per tutto il 2019**, con lo sconto base del **65%** per la "generalità" degli interventi di riqualificazione energetica; prevista anche la proroga della detrazione al **50%** per le altre tipologie di interventi di risparmio energetico che, allo stato attuale, dopo le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018, riguardano:

- ◆ acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,
- ◆ acquisto e posa in opera di schermature solari,
- ◆ acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili,
- ◆ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n.811/2013.

Le rate sono da suddividere sempre nell'arco di dieci anni.

Prevista la **proroga di un anno anche per il bonus mobili** legato agli interventi di ristrutturazione (art. 16 comma 2 D.l. 63/2013), per il quale è prevista la detrazione al 50% su un ammontare

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

massimo di spesa pari a € 10.000, computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Per poter fruire della detrazione, relativamente alle spese sostenute nel 2019, è **necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2018.**

Si ricorda che il bonus è previsto a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

DETRAZIONE	%	SPESE SOSTENUTE FINO AL
Ristrutturazione	50%	31.12.2019
Efficienza energetica	65%	31.12.2019
	50% per: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, e tramite caldaie a condensazione ad efficienza più bassa	
Bonus mobili	50%	31.12.2019

Proroga detrazioni sistemazione a verde (comma 68)

La Legge di Bilancio 2019 proroga di un anno il **bonus verde al 36%** (art. 1 comma 12 L. 205/2017) **legato agli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato.**

Si tratta di una detrazione prevista per le spese **sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono**, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- ◆ "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- ◆ realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali, con un **teffo massimo di spesa di 5.000 euro** per unità immobiliare ad uso abitativo.

Si ricorda che l'agevolazione spetta **anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali**, di cui

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Modifica alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (commi 70 – 72)

I commi in esame modificano la disciplina del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo introdotta dal D.L. 145/2013 e già modificata dalla Legge di Bilancio 2017 e per ultimo dal cd. decreto dignità (D.L. 87/2018).

Adesso la Legge di Bilancio 2019 interviene sulla misura del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, che viene **in linea generale abbassata dal 50 al 25 per cento** dell'eccedenza agevolabile.

Resta ferma la misura del **50 per cento solo con riferimento a specifiche spese** (di cui al comma 6-bis), nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all'impresa, e cioè: per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

Viene abbassato da 20 a 10 milioni di euro l'importo massimo annuo concedibile a ciascuna impresa a titolo di credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

Inoltre la nuova disciplina interviene anche su:

- ◆ l'inclusione tra le spese ammissibili del **costo dei materiali** necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale,
- ◆ obbligo della **certificazione contabile** delle spese subordinando, già a partire dal periodo d'imposta 2018, l'utilizzo in compensazione del credito maturato all'avvenuta certificazione delle spese rilevanti agli effetti del meccanismo di calcolo del beneficio.
- ◆ obbligo di predisporre una **relazione tecnica illustrativa** dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta.

Tutte queste modifiche comportano **l'introduzione di un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante**. Il criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), ma a partire dal periodo d'imposta 2019, tenuto conto dell'inclusione tra le voci rilevanti anche alle spese per i materiali, il parametro storico andrà conseguentemente ricalcolato aggiungendo i costi della specie sostenuti nel triennio 2012-2014.

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati (commi 73-77)

I commi da 73 a 77, riconoscono un credito d'imposta, per gli anni 2019 e 2020, nella misura del **36% delle spese sostenute** dalle imprese per l'acquisto di:

- ◆ prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
- ◆ imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002
- ◆ derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Il credito d'imposta in oggetto è riconosciuto fino a un **importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario**, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

Le modalità di applicazione del credito d'imposta, saranno disciplinate da un apposito decreto ministeriale, che dovrà definire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ai fini della fruizione dell'agevolazione.

Credito d'imposta formazione 4.0 (commi 78-81)

Prorogato per l'anno 2019 il credito d'imposta relativo alle spese di **formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0**.

L'agevolazione in esame veniva riconosciuta, nel 2018, nella misura del 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta e nel limite massimo di € 300.000 per ciascun beneficiario.

La legge di Bilancio 2019, invece, ha lasciato invariato il limite massimo di 300.000 euro ma ha modificato la percentuale dell'agevolazione a seconda della grandezza dell'impresa che ne usufruisce. La nuova disciplina prevede infatti che il credito venga riconosciuto nella misura:

- ◆ del 50% per le piccole imprese
- ◆ del 40% per le medie imprese.

Nel caso in cui invece si tratti di grandi imprese, secondo i requisiti indicati dall'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.

DIMENSIONE IMPRESE	LIMITE MASSIMO	VALORE D'IMPOSTA	CREDITO
Piccole	300.000 euro	50%	
Medie	300.000 euro	40%	
Grandi	200.000 euro	30%	

Canone Rai (commi 89 – 90)

Prorogata la misura del Canone RAI pari a 90 Euro (art. 1 comma 40 L. 232/2016). Prima dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019 la misura era stabilita solo per gli anni 2017 e 2018, mentre con i commi in esame viene estesa **anche per gli anni successivi al 2018**.

Prorogata altresì l'esenzione per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni con un reddito fino a 8.000 Euro anche per le annualità successive al 2018 (art. 1 comma 160 L. 208/2015).

Credito d'imposta erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici (commi 156-161)

Istituito un **credito d'imposta** pari al **65 per cento** delle **erogazioni liberali** per **interventi su edifici e terreni pubblici** di bonifica ambientale, comprendendo:

- ◆ la rimozione dell'amianto dagli edifici,
- ◆ la prevenzione ed il risanamento del dissesto idrogeologico,
- ◆ la realizzazione o la ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e
- ◆ il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle **persone fisiche** e agli **enti non commerciali** nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, nonché ai soggetti **titolari di reddito d'impresa** nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

I progetti al finanziamento dei quali verranno destinate le erogazioni liberali, devono essere presentati dagli enti proprietari; tuttavia, Il credito d'imposta è riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali siano destinate ai **soggetti concessionari o affidatari** dei beni oggetto degli interventi.

Il credito d'imposta è riconosciuto in **tre quote annuali** di pari importo e spetterà ad un decreto attuativo l'onere di stabilirne le modalità e regolamentarne la disciplina, entro novanta giorni a partire dall'entrata in vigore della Legge in esame.

Definizione agevolata debiti tributari contribuenti in difficoltà (commi 185-199)

Introdotta la possibilità di **definire con modalità agevolate** i debiti delle persone fisiche che versino in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**, diversi da quelli annullati automaticamente (saldo e stralcio debiti inferiori ai 1.000 euro) ai sensi del D.L. n. 119 del 2018. I debiti in questione devono derivare dall'**omesso versamento** di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

La definizione può avvenire mediante il pagamento:

- ◆ del capitale,
- ◆ degli interessi
- ◆ e delle somme spettanti all'agente della riscossione.

Per quanto riguarda gli interessi, dovranno essere versati in misura differente a secondo della **condizione economica del debitore**.

Le nuove disposizioni consentono di definire anche i **carichi derivanti dall'omesso versamento dei contributi** dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. In questo caso la definizione avverrà versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi agevolabili.

Secondo il comma 186, **sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, non sia superiore ad euro 20.000.**

In particolare, per i soggetti in grave difficoltà economica comprovata mediante ISEE, i debiti tributari e contributivi possono essere **estinti senza corrispondere**:

- ◆ le **sanzioni comprese** in tali carichi;
- ◆ gli **interessi** di mora
- ◆ le **sanzioni** e le **somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali**.

I soggetti interessati versano:

- ◆ le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
 - ✓ al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
 - ✓ al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
 - ✓ al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;
- ◆ le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.



Versano comunque in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata, una **procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento** (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n.3). Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al **10 per cento**, nonché le somme maturate in favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso.

Per quanto riguarda gli aspetti pratici invece:

- ◆ sarà necessario inviare l'apposita dichiarazione entro il 30 Aprile 2019
- ◆ le somme dovute possono essere versate:
 - ✓ in unica soluzione entro il 30 novembre 2019,
 - ✓ in rate così suddivise:

SCADENZA	IMPORTO RATA
30 Novembre 2019	35%
31 Marzo 2020	20%
31 Luglio 2020	15%
31 Marzo 2021	15%
31 Luglio 2021	15%

Voucher Manager (commi 228, 230-231)

La Legge di Bilancio attribuisce alle PMI un contributo a fondo perduto, erogato sotto forma di Voucher, per l'**acquisizione di consulenze specialistiche** finalizzate a sostenere i **processi di trasformazione tecnologica e digitale** attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0.

Il contributo è riconosciuto per i periodi d'imposta 2019 e 2020 e l'entità del voucher è strettamente correlata alle dimensioni aziendali:

- ◆ **Per le micro e le piccole imprese**, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il contributo sarà rilasciato in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro.
- ◆ **Alle medie imprese**, il voucher è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro.
- ◆ In caso di **adesione ad un contratto di rete**, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro.

I contributi in esame sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i *manager* qualificati iscritti in un elenco che sarà istituito, con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Limite trasferimento di denaro contante (comma 245)

Introdotta il limite di 15.000 euro sui trasferimenti, in denaro contante, per **acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al turismo**.

Le nuove disposizioni prevedono che, **a condizione che il cedente o il prestatore rispetti una serie di adempimenti**, possano essere fatti acquisti in denaro contante da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di cittadinanza italiana, fino ad un importo limite di 15.000 euro.

L'acquisto di beni o delle prestazioni di servizi **deve essere legato al turismo**, inoltre il cedente/prestatore deve:

- ◆ all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisire la **fotocopia del passaporto** del cessionario o del committente ed un'apposita **autocertificazione** di quest'ultimo attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori dal territorio dello Stato;
- ◆ nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, **versare il denaro contante** incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo **copia della ricevuta della comunicazione preventivamente inviata all'Agenzia delle Entrate con la quale si comunica di voler aderire a tale disciplina**.

Imposta sostitutiva pensioni estere (commi 273-274)

Ferma restando la possibilità di aderire alla disciplina di favore prevista dall'art.24 bis del Tuir per i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia, le **persone fisiche, titolari di redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza** in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, **con popolazione non superiore a 20.000 abitanti**, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, ad **un'imposta sostitutiva**, calcolata in via forfettaria, con aliquota del **7 per cento** per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

L'opzione è esercitabile da persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace.

Possono esercitare l'opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

L'opzione in esame è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta e per i cinque periodi d'imposta successivi.

L'opzione è revocabile anche dal contribuente e in tal caso sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.

Gli effetti dell'opzione cessano altresì:

- ◆ laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti o il venir meno degli stessi
- ◆ e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva



La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

Disposizioni in materia di sport (Commi 621-628)

La legge di bilancio 2019 contiene molte norme in merito allo sport. Una delle norme prevede la **proroga del cd. sport bonus**, stabilendo che per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso **dell'anno solare 2019** per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta **un credito d'imposta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate**, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Il credito d'imposta è ripartito in **tre quote annuali di pari importo** ed è riconosciuto

- ◆ alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 % del reddito imponibile
- ◆ ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui. In tal caso, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.



I soggetti che effettuano erogazioni liberali non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Imposta prodotti non legnosi (Commi 692-699)

I commi 692-699 della Legge di bilancio 2019 contengono norme in merito allo svolgimento in via occasionale delle attività di raccolta di prodotti selvatici. In particolare:

- ◆ viene istituita un'**imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito** delle persone fisiche e relative addizionali da applicare ai redditi derivati dallo **svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici** non legnosi e dalla raccolta di piante officinali spontanee.
- ◆ Viene **fissato a 100 euro** l'importo della predetta imposta sostitutiva, da **versare entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento**. Sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.
- ◆ Viene stabilita la **soglia dei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto, pari a 7.000 euro**, entro la quale l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale.

- ◆ Viene disposto che ai soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva **non si applica la ritenuta prevista per i tartufi**, con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
- ◆ Viene estesa alla cessione di tutti i prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, nonché alle piante officinali spontanee, le disposizioni previste per la cessione del tartufo.
- ◆ Viene stabilito che per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risultino taluni dati relativi al cedente e al prodotto ceduto.

Si riepiloga l'imposta sostitutiva:

IMPOSTA SOSTITUTIVA RACCOLTA OCCASIONALE PRODOTTI SELVATICI	
Ambito	un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi e dalla raccolta di piante officinali spontanee
Limite attività occasionale	7.000 euro
Importo	100 euro Non si applica la ritenuta prevista per i tartufi
Versamento	16 febbraio di ogni anno

Vendita al dettaglio prodotti agricoli (Comma 700)

Il comma 700 prevede che gli imprenditori agricoli possano effettuare la vendita diretta non solo dei propri prodotti, ma anche di quelli acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici (comma 806-809)

I commi 806-809 contengono agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici disciplinando il credito d'imposta per le edicole. Le norme sono di seguito riepilogate:

CREDITO D'IMPOSTA EDICOLE	
Credito d'imposta	parametrato agli importi pagati a titolo di <ul style="list-style-type: none"> ◆ IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, ◆ eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con decreto anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale
	Misura massima 2.000 euro
	Utilizzo esclusivo in compensazione
Soggetti coinvolti	esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici esercenti attività commerciali non esclusivi se l'attività commerciale rappresenta l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento
Anni coinvolti	2019 e 2019

Contributi editoria (comma 810)

Il comma 810 dell'articolo unico della Legge di bilancio 2019 contiene delle riduzioni ai contributi previsti per l'editoria. Nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che tenga conto anche delle **nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici**⁷ sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione.

⁷ di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70,
 Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio
 Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005
 Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (Commi 940-950)

Torna la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni (con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa). I soggetti coinvolti sono quelli indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR⁸ che non adottano i principi contabili internazionali.

La rivalutazione è facoltativa e può essere eseguita anche **solo su alcuni beni, ma in tal caso si ha l'obbligo di estenderne l'applicazione a tutti quelli che appartengono alla medesima categoria omogenea**. La rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Sui maggior valori attribuiti occorre versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali **nella misura**:

- ◆ **del 16 per cento per i beni ammortizzabili**
- ◆ **del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.**

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive **a decorrere dal terzo esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere accantonato in una riserva **in sospensione di imposta** o affrancato in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali **nella misura del 10 per cento**.

Le imposte sostitutive sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. E' ammessa la compensazione.

⁸ società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonchè le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati diversi dalle società nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee l'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Incentivi per impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli (comma 953)

Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione⁹ riferito all'anno 2019 e successive annualità, **gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas,**

- ◆ con potenza elettrica non superiore a 300 kW
- ◆ facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento,
- ◆ realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile
- ◆ la cui alimentazione deriva per almeno l'80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto

continuano ad accedere agli incentivi previsti per l'energia rinnovabile diversi dal fotovoltaico¹⁰.

L'accesso agli incentivi è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.

⁹ attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

¹⁰ secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016

Proroga termini sisma centro Italia (commi 991-993)

I commi 991-993 prorogano alcune agevolazioni di favore per i territori colpiti da eventi sismici. In particolare è prevista:

- ◆ **La proroga al 1° giugno 2019 del termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi**, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi, **nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016**, elevando a 120 il numero di rate in cui sono dilazionabili i versamenti.
- ◆ **L'esenzione da IRPEF e IRES**, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e, comunque, **fino all'anno di imposta 2020 il reddito dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017**¹¹ distrutti o oggetto di sgombero in quanto inagibili.
- ◆ **La è proroga al 1° gennaio 2020 della sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione** delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all'INPS nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione.

Per completezza, si segnala che il comma 985 prevede per i Comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012¹² **l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria sugli immobili distrutti** od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

¹¹ individuati dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016

¹² individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148

Incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e detrazioni fiscali sulle spese per le infrastrutture di ricarica (commi 1031-1047)

Una delle novità contenute nella Legge di bilancio 2019e di cui si è parlato di più, sono gli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi. I commi coinvolti sono 1031-1047 per quanto riguarda gli autoveicoli nonché i commi 1057-1064 per i motoveicoli elettrici o ibridi. Di tale agevolazione si parlerà nel proseguo del testo.

In particolare, per quanto riguarda le auto, sono coinvolti i veicoli di categoria M1 caratterizzati cioè da basse emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM, quindi sostanzialmente veicoli totalmente elettrici o ibridi.

In particolare, in via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO² g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-70	2.500

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-70	1.500

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.

Detrazione fiscale sulle spese per infrastrutture di ricarica elettrica (Commi 1039-1041)

I commi 1039-1041 inseriscono l'articolo 16-ter rubricato ***Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica*** al DL 2013, n. 63/2013. In base alla norma, ai contribuenti è riconosciuta una **detrazione** dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, **per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021** relative **all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica**, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione

- ◆ deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo
- ◆ spetta nella misura del 50% delle spese sostenute
- ◆ è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

Inoltre, viene previsto che la detrazione si applichi anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Imposta sui veicoli inquinanti (commi 1042-1047)

I commi 1042 -1047 prevedono che dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km	Imposta (euro)
161-175	1.100
176-200	1.600
201-250	2.000
Superiore a 250	2.500



L'imposta è altresì dovuta da chi immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato.

Per espressa previsione normativa, l'imposta non si applica ai veicoli per uso speciale come camper, veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, caravan, gru mobili, carrelli "dolly", rimorchi per trasporto eccezionale ed altri veicoli per uso speciale che non rientrano in nessuna delle precedenti definizioni.

Riduzione tassa automobilistica veicoli di interesse storico (Comma 1048)

Il comma 1048 prevede la riduzione della tassa automobilistica nella misura del 50% per i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni e in possesso del certificato di rilevanza storica¹³ rilasciato dagli enti e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.

¹³ di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010
Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio
Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005
Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (Comma 1051)

Il comma 1051 riguarda il prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU¹⁴). Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi dal 1° gennaio 2019 sono incrementate, rispettivamente

- ◆ di 1,35 per gli apparecchi cd. new slot o amusement with prizes (AWP) ¹⁵
- ◆ di 1,25 per gli apparecchi cd. video lottery ¹⁶

La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite è fissata in misura non inferiore

- ◆ al 68% per le new slot
- ◆ all'84% per le video lottery.

Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite devono essere concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Imposta unica giochi a distanza e scommesse (Comma 1052)

Il comma 1052, contenuto nel maxiemendamento di modifica, prevede che dal 1° gennaio 2019 l'imposta unica sui giochi si stabilita:

- ◆ per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25% delle somme che non risultano restituite al giocatore;
- ◆ per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte
 - ✓ del 20%, se la raccolta avviene su rete fisica
 - ✓ del 24% se la raccolta avviene a distanza;
- ◆ per le scommesse a quota fissa su eventi simulati nella misura del 22% della raccolta al netto delle somme che non sono restituite in vincite al giocatore.

¹⁴ di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96

¹⁵ di cui alla lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

¹⁶ di cui alla lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (Commi 1053-1054)

La "rivalutazione di terreni e partecipazioni" consente di rideterminare il costo di acquisto di

- ◆ terreni edificabili e terreni con destinazione agricola;
- ◆ partecipazioni in società non quotate, posseduti ad una determinata data.

La rideterminazione del valore di acquisto consente di ridurre la plusvalenza in caso di cessione con un risparmio sostanzioso delle imposte. Accanto a una **ripetuta riapertura** della possibilità di rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni, assistiamo a un continuo aumento delle imposte sostitutive: originariamente fissata nel 2% e 4%, nell'ultima versione scaduta nel 2018 unificata all'8%, con la legge di bilancio 2019 le aliquote delle imposte sostitutive vengono differenziate e aumentate all'11 % per le partecipazioni qualificate e al 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni. La versione proposta con la Legge di Bilancio 2019 è quindi praticamente identica alle precedenti, con la sola variante dell'aumento delle aliquote.

Ma veniamo al dettaglio:

- ◆ il 1° gennaio 2019 è la data a cui far riferimento per il possesso delle partecipazioni o terreni
- ◆ il 30 giugno 2019 è la data fissata per il giuramento della perizia e per il pagamento della prima rata, il pagamento può essere infatti dilazionato in tre rate annuali, con scadenza quindi 30 giugno 2019, 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021. Sugli importi dilazionati si applica l'interesse del 3%.
- ◆ Le aliquote dell'imposta possono desumersi dal seguente prospetto

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA	
ALIQUOTA	AMBITO DI APPLICAZIONE
11%	Partecipazioni qualificate
10%	Partecipazioni non qualificate
10%	Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola

Le aliquote devono essere applicate all'intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima e l'**imposta sostitutiva** deve essere versata:

- ◆ in **un'unica soluzione**, entro il **30 giugno 2019 oppure**
- ◆ in **3 rate annuali** di uguale importo alle seguenti scadenze:
 - ✓ **1a rata** entro il 30.06.2019

- ✓ **2a rata** entro il **30.06.2020** + interessi 3% annui calcolati dalla data di versamento della prima rata;
- ✓ **3a rata** entro il **30.06.2021** + interessi 3% annui calcolati dalla data di versamento della prima rata.

Ricordiamo che un soggetto che ha già rivalutato in passato un terreno o una partecipazione e che ne è ancora in suo possesso, potrebbe avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione, in questo caso, è possibile scomputare dall'importo dovuto quanto versato con la precedente rivalutazione, o chiedere a rimborso l'imposta sostitutiva già pagata se non eccedente quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.

Abrogazione IRI (comma 1055)

Il comma 1055 abroga completamente l'IRI, l'imposta sul reddito d'impresa a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Incentivi acquisto motoveicoli elettrici o ibridi (commi 1057-1064)

La legge di bilancio 2019 introduce alcuni incentivi per l'acquisto di moto veicoli elettrici o ibridi, riepilogati nella tabella che segue

Riepilogo incentivi moto elettriche/ibride	
Anno incentivo:	2019
Condizioni:	acquistare in Italia (anche in leasing) un motoveicolo elettrico o ibrido
	Il veicolo deve essere nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3
	Deve essere consegnato per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie dello stesso siano proprietario o utilizzatori, in caso di leasing da almeno 12 mesi
Contributo	pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2
	è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto
Obblighi venditore	Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di

	provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista
	I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione
	Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
	Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista.

Disposizioni in materia di tassazioni dei tabacchi lavorati (commi 1074-1078)

I commi 1074-1078 contenuti nel maxi emendamento di modifica della Legge di bilancio 2019, prevedono **aumenti in materia di tassazione di tabacchi lavorati**¹⁷. Si premette che in generale, l'attuale struttura della tassazione dei tabacchi lavorati in Italia prevede l'applicazione di un'accisa correlata al prezzo di vendita. Con riferimento alla struttura delle accise sulle sigarette¹⁸, la tassazione è di tipo misto, ovvero presenta:

- ◆ una componente specifica, in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo;
- ◆ una componente ad valorem, calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, generalmente il prezzo di vendita del prodotto.

¹⁷ Si ricorda che i tabacchi da inalazione senza combustione sono assoggettati a un'accisa specifica per unità di prodotto

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)

Per le sigarette è altresì previsto un onere fiscale minimo, che tiene conto sia dell'accisa che dell'IVA.

In particolare con la legge di bilancio 2019,

- ◆ la componente fissa per unità di prodotto viene aumentata al 10,5 all'11 %.
- ◆ l'accisa minima sui **sigari** passa da 25 a 30 euro per chilogrammo convenzionale;
- ◆ l'accisa minima sui **sigaretti** passa da 30 a 32 euro per chilogrammo convenzionale;
- ◆ l'accisa minima sul **tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette** passa da 120 a 125 euro per chilogrammo convenzionale;
- ◆ l'onere fiscale minimo delle **sigarette** passa da 175,54 a 180,14 euro per chilogrammo convenzionale.
- ◆ l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa, aumentando dal 59,1 al 59,5 % per le sigarette e dal 23 al 23,5 % per i sigaretti.
- ◆ Prevista inoltre la possibilità di aumentare ulteriormente accise su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Deducibilità quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali (comma 1079)

Il comma 1079 prevede che le **quote di ammortamento** relative al **valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali** che hanno dato luogo all'iscrizione di **attività per imposte anticipate (DTA) non ancora dedotte** fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, siano deducibili secondo la seguente tabella (fatte salve quote di ammontare minore già determinate):

Percentuale del loro ammontare complessivo	Periodo d'imposta
5 %	in corso al 31 dicembre 2019
3%	in corso al 31 dicembre 2020
10%	in corso al 31 dicembre 2021
12%	in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027
5%	in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029.

Attenzione va prestata al fatto che per il **2018 non viene concessa alcuna deducibilità**.

Abrogazione ACE (comma 1080)

Il comma 1080 dell'articolo unico della Legge di bilancio 2019 prevede **l'abrogazione della disciplina ACE** (Aiuto alla Crescita Economica) a partire dal **periodo d'imposta 2019**

Imposta di registro (comma 1084)

Il comma 1084 ha chiarito che la modifica introdotta nella legge di bilancio 2018 sull'imposta di registro cioè che **l'attività riqualificatoria dell'amministrazione finanziaria in materia di atti sottoposti a registrazione** possa essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati; ha **portata retroattiva** e si applica anche per le registrazioni precedenti al 1° gennaio 2018.

Abrogazione deduzioni e credito d'imposta IRAP (comma 1085- 1087)

In sede di discussione al Senato sono state eliminate deduzioni e crediti d'imposta ai fini IRAP. In particolare **viene abrogata**

- ◆ **la deduzione dall'IRAP per assunzioni a tempo indeterminato di donne e under 35 nelle regioni del Sud Italia** prevista al numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del D. Lgs 446/97. Tale norma preveda la possibilità di dedurre dalla base imponibile IRAP un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per donne nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni
- ◆ **il credito d'imposta pari al 10% dell'imposta lorda IRAP per coloro che non si avvalgono di lavoratori dipendenti** previsto al comma 21 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2015 (L. 190/2014).

Deduzioni IRAP abrogate

Deduzioni fino a 21.000 euro per l'assunzione a tempo indeterminato di donne, under 35 nelle regioni del Sud Italia

Credito d'imposta 10% IRAP per chi non ha dipendenti

Riduzione base imponibile IMU (comma 1092)

Il comma 1092 prevede l'estensione della riduzione della base imponibile IMU in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Si ricorda infatti che la **base imponibile dell'IMU è ridotta al 50%** per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che

- ◆ il contratto sia registrato
- ◆ il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- ◆ l'immobile non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Con la nuova norma, in caso di decesso del comodatario, il coniuge in presenza di figli minori potrà beneficiare della riduzione della base imponibile IMU al 50%.

Imposta di bollo virtuale per banche e intermediari finanziari (comma 1128)

Il comma 1128, introdotto nel maxi-emendamento approvato al Senato, prevede che la **percentuale** della somma da versare a titolo di **acconto sull'imposta di bollo assoluta in modo virtuale** da banche, assicurazioni e intermediari finanziari **passi dal 95 al 100%** a partire dagli anni successivi al **2020**. Pertanto:

- ◆ per gli anni che vanno dal 2010 al 2020 la percentuale dell'imposta è pari al 95%
- ◆ per gli anni successivi al 2020 la percentuale è innalzata al 100%.

LE PRINCIPALI NOVITÀ SUL LAVORO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

Ampliamento incentivo assunzioni al Sud (comma 247)

Il comma 247 assicura nuove risorse per la proroga nel 2019 e 2020 del Bonus Assunzioni Sud, già prevista dal DL 12.7.2018 n. 87. Lo sgravio passa dal 50 al **100% dei contributi a carico del datore di lavoro, per la prima assunzione** (sia a tempo pieno che part time) **o la trasformazione** di contratti di lavoro a termine, in contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, per:

- ◆ **giovani under 35 residenti** nelle regioni in via di sviluppo (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna)
- ◆ **disoccupati senza limite di età** residenti nelle stesse regioni se privi di occupazione da **almeno 6 mesi**.

Lo sgravio contributivo massimo potrà dunque arrivare a 8.060 euro annui ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote previsti dalla normativa. Sono esclusi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La rimodulazione dei programmi operativi, sia nazionali che regionali, non potrà essere superiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Bonus assunzioni Sud

Sgravio del 100% (max 8.060 euro) primo contratto o trasformazione a tempo indeterminato del 2019-2020. Riguarda:

- ◆ Giovani fino a 35 anni
- ◆ Disoccupati da almeno 6 mesi senza limite di età

Estensione CIGS per i lavoratori dell'ILVA (commi 248-250)

I commi da 248 a 250 stanziavano i fondi per **l'estensione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori del Gruppo ILVA anche nel 2019**, con una previsione di spesa massima pari a 35 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale (Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Trattamento mobilità in deroga (commi 251-253)

Il trattamento di **mobilità in deroga** è concesso, **nel limite massimo di dodici mesi**, anche in favore dei lavoratori che hanno **cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018** e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione NASpl. A tali lavoratori **dovranno essere riservate misure di politica attiva**, individuate dalle Regioni e condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). L'attuazione sarà disciplinata da un **decreto del Ministro del lavoro** e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Fondo Reddito di Cittadinanza (comma 255)

Ai fini dell'introduzione delle pensioni e del Reddito di Cittadinanza per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « **Fondo per il reddito di cittadinanza** », con una dotazione pari a:

- ◆ 7.100 milioni di euro per l'anno 2019,
- ◆ 8.055 milioni di euro per l'anno 2020
- ◆ 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Le misure attuative saranno definite con provvedimenti successivi e **fino alla loro entrata in vigore continueranno ad essere riconosciute**, per le stesse finalità e con le stesse modalità gestite dai Comuni, **le prestazioni del Rei** (Reddito di inclusione) con le risorse ad esso destinate dal d.lgs 147/2017 (Fondo Povertà) con la conseguente riduzione pari a 2.198 milioni nel 2019, 2.158 milioni nel 2020 e 2.130 milioni dal 2021.

Fondo revisione del sistema pensionistico e pensionamento anticipato (comma 256)

Il comma 256 istituisce invece il "*Fondo per la revisione del sistema pensionistico per ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani*". Si tratta dell'introduzione della cd. "**Quota 100**" per il pensionamento di tutte le categorie di lavoratori, già dal 2019. La dotazione finanziaria è pari a:

- ◆ 3.968 milioni di euro per l'anno 2019,
- ◆ 8.336 milioni di euro per l'anno 2020,
- ◆ 8.684 milioni di euro per l'anno 2021,
- ◆ 8.153 milioni di euro per l'anno 2022,
- ◆ 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e
- ◆ 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Anche in questo caso la definizione **delle modalità di realizzazione** della riforma sono **demandate a provvedimenti normativi ancora in fase di preparazione** da parte dei tecnici del Ministero del lavoro e dell'Economia.

Monitoraggio della spesa e compensazione (comma 257)

Per entrambi i fondi definiti dai commi precedenti è previsto il monitoraggio trimestrale della spesa da parte dell'ente individuato per la gestione (INPS con ogni probabilità) e saranno possibili variazioni compensative tra essi e anche pluriennali, anche a seguito agli accertamenti quadrimestrali e relativi provvedimenti normativi da parte del Ministero dell'Economia.

Potenziamento Centri per l'Impiego e ANPAL (comma 258)

Nella dotazione finanziaria per il reddito di cittadinanza prevista al comma 255 è ricompreso **1 miliardo di euro, sia per il 2019 che per il 2020** destinato al potenziamento dei Centri per l'impiego. Un decreto ministeriale stabilirà la ripartizione delle risorse tra le Regioni, che saranno incaricate della gestione.

Potenziamento Centri per l'Impiego

- ◆ 4000 assunzioni dal 2019 da parte delle Regioni (spesa 440 milioni nel 2019-2021);
- ◆ 10 milioni per ANPAL servizi SPA
- ◆ spesa totale 1 miliardo di euro annui 2019 e 2020

Riduzione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (comma 260)

Per il **periodo 2019-2021**, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ¹⁹ viene rimodulata con le seguenti percentuali:

- ◆ per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS²⁰, nella misura del 100 per cento;
- ◆ per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori tra tre e 4 volte il trattamento minimo INPS nella misura del 97 per cento
- ◆ per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS nella misura del 77 per cento.
- ◆ per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei nella misura del 52 per cento
- ◆ per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS.
- ◆ nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS nella misura del 47 per cento.
- ◆ per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS nella misura del 40 per cento.

Riduzione dell'indicizzazione delle pensioni dal 2019 al 2021			
SCAGLIONI DI IMPORTO	IN EURO	PARTE DELL'ASSEGNO CHE SARÀ INDICIZZATA	PARTE DELL'ASSEGNO CHE NON SARÀ INDICIZZATA
fino a 3 volte l'assegno sociale (507,1 euro)	fino a 1521 euro mensili netti	100%	0%
assegni tra 3 e 4 volte il minimo	fino a 2028 euro mensili netti	97%	3%
assegni tra 4 e 5 volte il minimo	fino a 2537,55 euro mensili netti	77%	13%
assegni tra 5 e 6 volte il minimo	Fino a 3045,06 euro mensili netti	52%	48%
assegni tra 6 e 8 volte il minimo	Fino a 4060,08 euro mensili netti	47%	53%

¹⁹ come stabilito dall'art. 34 comma 1 Legge 448/1998

²⁰ Fissato in 507,42 euro nel 2018 e che passa a 513,01 nel 2019. La circolare INPS 122/2018 ha annunciato conguagli degli assegni pensionistici di gennaio che vengono calcolati con il precedente sistema di calcolo della rivalutazione legge 388/2000.

Assegni tra 8 e 9 volte il minimo	Fino a 4567,59 euro mensili netti	45%	55%
oltre 9 volte il minimo		40%	60%



Per ogni scaglione, le pensioni di importo superiore al limite dello scaglione di riferimento vedranno tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante; l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Taglio alle pensioni d'oro (comma 268)

I commi 261-268 illustrano la disciplina relativa al **taglio dei trattamenti pensionistici elevati, per la durata di cinque anni** dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio **(2019-2024)**.

In particolare, i **trattamenti pensionistici diretti** del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata **di importo superiore a 100.000 euro lordi su base annua**, saranno **ridotti delle seguenti aliquote** :

- ◆ 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro,
- ◆ 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro,
- ◆ 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro,
- ◆ 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro
- ◆ 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.

La riduzione non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

Sono **esclusi** anche:

- ◆ le pensioni di invalidità,
- ◆ i trattamenti di invalidità L. 222/1984,
- ◆ le pensioni di reversibilità
- ◆ i trattamenti per le vittime del dovere o di azioni terroristiche²¹.

Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, dovranno adeguarsi a queste disposizioni.

Al comma 265, la legge di bilancio prevede che presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati «Fondo

²¹Legge 13 agosto 1980, n. 466, e legge 3 agosto 2004, n. 206.

risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato» in cui confluiscono e restano accantonati i risparmi conseguiti.

TAGLIO PENSIONI ELEVATE DAL 2019 AL 2024	
15 per cento	per la parte eccedente 100.000 fino a 130.000 euro
25 per cento	per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro
30 per cento	per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro
35 per cento	per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro
40 per cento	per la parte eccedente 500.000 euro.

Congedo obbligatorio retribuito per i padri (comma 278)

Il comma 278 conferma integralmente l'art 178 presente nella bozza del DDL approvata dalla Camera in prima lettura, relativo al **congedo obbligatorio retribuito per i padri**²². Si prevedono in particolare:

- ◆ la proroga di questo istituto **anche per il 2019** e
- ◆ l'ampliamento della durata da 4 a **5 giorni**.

Si conferma inoltre la possibilità di fruire di **1 ulteriore giorno di astensione facoltativa dal lavoro, non retribuita**, in alternativa all'assenza della madre durante il congedo parentale.

Benefici previdenziali per lavoratori esposti all'amianto (comma 279)

Il comma 279 ricomprende nella **possibilità di fruire dei benefici connessi all'esposizione all'amianto anche i lavoratori che possano vantare periodi contributivi** nel pubblico impiego ovvero nell'Istituto postelegrafonici, e **abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva**²³ e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria.

Fondo Sistema Duale (comma 281)

Il comma 281 destina un **ulteriore importo di 50 milioni di euro per il 2019 rivolti al sostegno al cd. Sistema Duale** ovvero per percorsi formativi di apprendistato, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola – lavoro.

²² Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232

²³ ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29,

Indennizzo per fine attività commerciali (commi 283-284)

Con i commi 283 e 284 si interviene in materia di indennizzo dovuto agli esercenti attività commerciali nella Gestione Artigiani e Commercianti **in caso di restituzione della licenza**. Si stabilisce ora che dal 1° gennaio 2019 **dopo le numerose proroghe** della norma introdotta dal dlgs. 207/1996, il pagamento di un **indennizzo di importo misura pari al trattamento pensionistico minimo** della stessa Gestione **ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti** anagrafici previsti, **alla data di presentazione della domanda, va a regime**. Si ricorda che l'indennizzo spetta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- ◆ 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne;
- ◆ iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Inoltre **l'aliquota contributiva destinata al finanziamento** dell'indennizzo pari allo 0,09% dell'aliquota contributiva prevista per i commercianti in attività, **potrà essere aumentata con decreto del Ministro del lavoro** e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, nel caso dovesse emergere, anche in via prospettica, un possibile squilibrio tra contributi e prestazioni.

Novità indennizzo commercianti 2019

- ◆ Misura a regime
- ◆ con **requisito anagrafico** (62 anni per gli uomini- 57 per le donne) **alla data della domanda**
- ◆ **possibile innalzamento aliquota** contributiva addizionale con decreto del Ministro del lavoro

Proroga incentivi al contratto di apprendistato al Sud (comma 290)

Il comma 290 stanziava ulteriori 5 milioni annui per il 2019, 2020, e 2021 per la proroga delle agevolazioni previste in forma sperimentale dall'art. 32 del d.lgs. 150/2015 per le **assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale:**

- ◆ esenzione dal contributo di licenziamento ;
- ◆ **l'aliquota contributiva del 10%** di cui dall'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è **ridotta al 5% per cento;**
- ◆ sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpl, e dello 0,30%, previsto dall'articolo 25 della L. 845/78

in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Incentivi assunzioni autotrasportatori (commi 291-295)

Un nuovo incentivo per l'occupazione è introdotto dai commi 291-295 che prevedono da 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, un **rimborso per le spese sostenute per la patente e le abilitazioni** professionali a giovani conducenti **assunti con contratto a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto** regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo nazionale autotrasportatori. I requisiti richiesti sono i seguenti :

- ◆ che non abbiano compiuto il **trentacinquesimo anno di età** alla data di entrata in vigore della presente legge,
- ◆ **siano inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal CCNL Logistica**, trasporto merci e spedizione;
- ◆ **Tale rimborso è anticipato dall'impresa che assume entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto**

Alle imprese spetta poi una **detrazione totale dall'IRES per una quota pari ai rimborsi erogati** fino a un ammontare complessivo di **1.500 euro** totali, per ciascun periodo d'imposta.


L'agevolazione spetta **anche nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci**, alla data di entrata in vigore della legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti.

Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso saranno definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito **provvedimento da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore.**

Incentivo assunzione autotrasportatori	
MISURA	50% spese per patente e abilitazione professionale (fino a 1500 euro)
FORMA	detrazione IRES alle imprese che erogano il rimborso a nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato
REQUISITI AZIENDE	iscritte albo autotrasportatori e Registro imprese
REQUISITI LAVORATORI	età fino a 35 anni non compiuti
APPLICAZIONE	dal 1.1.2019 al 31.12.2020

Contratti a termine in deroga per le università private (comma 403)

Il comma 403 della legge di bilancio interviene a **modificare il recente Decreto dignità**, in materia di limitazioni dell'utilizzo del contratto a termine. In particolare **vengono ricomprese tra i soggetti esclusi dalle modifiche** che il decreto ha apportato al D.Lgs. 81/2015, al pari delle amministrazioni pubbliche anche **le università private, "incluse le filiazioni di università straniere, istituti o società pubblici di ricerca, enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di**



trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa".

Anche **per questi soggetti restano dunque in vigore:**

- ♦ la durata massima di 36 mesi,
- ♦ l'esclusione dall'obbligo di causale,
- ♦ il numero massimo di 5 proroghe nei rapporti diretti.

Inoltre non si applicano la rinnovata fattispecie di somministrazione fraudolenta, il limite legale di contingentamento del 30% e l'incremento del contributo dello 0,5% per ogni rinnovo.

Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro (comma 435)

Si incrementa di 1 milione di euro annui, a partire dal 2019, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (di cui all'art. 1, c. 1187, della L. 296/2006) (comma 1).

Assunzioni Ispettorato nazionale del lavoro e aumento sanzioni (comma 445)

Ai fini di un **rafforzamento del controllo contro il lavoro nero e a maggiore tutela della sicurezza** e salute nei luoghi di lavoro il comma 455 prevede **l'autorizzazione all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ad assumere a tempo indeterminato**, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a:

- ♦ 300 unità per l'anno 2019,
- ♦ 300 unità per l'anno 2020 e
- ♦ 330 unità per l'anno 2021.

Al punto D del comma 445, inoltre, è previsto un sensibile **incremento delle sanzioni in materia di lavoro** e legislazione sociale, come segue:

- ♦ del **20% per cento per la violazione di norme in materia di lavoro irregolare, somministrazione di lavoro**, di obblighi di comunicazione, di durata massima del lavoro e di riposi, nonché di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale ²⁴
- ♦ del **10% per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza** nei luoghi di lavoro²⁵;
- ♦ **del 20% per violazioni ad altre disposizioni legislative** in materia sociale e di lavoro individuate con decreto del Ministro del Lavoro.

Tali maggiorazioni sono **raddoppiate se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è già stato colpito da sanzioni amministrative o penali** per medesimi illeciti. Le relative somme sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del MLPS e destinate all'incremento del fondo risorse decentrate dell'INL.

²⁴ di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

²⁵ TU Sicurezza D.LGS 81/2008

Assunzioni lavoratori socialmente utili (comma 446)

Si introduce la possibilità per le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili ²⁶ e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di procedere alla loro **assunzione a tempo indeterminato**, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale. Vanno rispettate le **seguenti condizioni**:

- ◆ **possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità** ²⁷ o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;
- ◆ **espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità**, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, organizzate dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, RIPAM e associazione Formez PA;
- ◆ **espletamento di procedure concorsuali riservate**, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore organizzate dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, RIPAM e associazione Formez PA.

Il finanziamento dovrà avvenire nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno.

²⁶ di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,

²⁷ come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

Agevolazione disabili da lavoro INAIL (comma 533)

Si prevede che la **retribuzione alle persone con disabilità da lavoro** destinatarie di **progetti di reinserimento** dopo un periodo di inabilità temporanea venga **rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del 60 per cento** dalla data di manifestazione della volontà di attivare il progetto e fino alla realizzazione e comunque, per un periodo non superiore ad un anno.

Qualora gli interventi individuati progetto non siano attuati per recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'INAIL l'intero importo del rimborso.

Assicurazione lavoro domestico (commi 534-535)

Al comma 534, sono previste numerose novità che modificano **l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici**, anche detta "assicurazione delle casalinghe":

- ♦ il premio assicurativo annuale salirà a **24 euro** (dagli attuali 12,91 euro)
- ♦ saranno obbligati i **soggetti che si dedicano alla cura della casa**, non soggetti ad altre assicurazioni contro gli infortuni, **di età compresa tra 18 e 67 anni**, invece che 65.
- ♦ scende dal 27 al 16% la percentuale di inabilità che dà diritto all'assicurazione. Le tutele previste comprenderanno:
 - ✓ **300 euro di una tantum** qualora l'inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15 per cento.
 - ✓ per gli infortuni in ambito domestico **è corrisposto l'assegno per assistenza personale continuativa²⁸**;

La finanziaria prevede anche che siano destinate risorse su proposta del Comitato amministratore del Fondo, per la realizzazione di "campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione", a cura dell'INAIL.

Le modalità operative e i termini di attuazione di queste misure disposizioni saranno chiariti con **decreto del Ministro del lavoro** e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia su proposta del presidente dell'INAIL, **da adottare entro 6 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge (quindi giugno 2019).

²⁸ ex art.76 del testo unico DPR 30 giugno 1965, n. 1124

Bonus “Resto al Sud” (comma 601)

Viene estesa la possibilità di fruire dell’agevolazione detta “Resto al Sud” introdotta dal DL 91/2017 e volta a favorire la nuova imprenditoria nelle regioni meridionali. Le novità riguardano:

- ◆ **L’ampliamento del limite di età fino a 45 anni**
- ◆ **L’accesso anche per attività di liberi professionisti**


Restano **immutati i requisiti territoriali di residenza nelle regioni meridionali** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) al momento della domanda, **oppure trasferimento entro 60 giorni dalla comunicazione dell’accoglimento della domanda** o 120 se residenti all’estero, residenza che deve essere mantenuta per tutta la durata del finanziamento.

L’agevolazione consiste in un **finanziamento, fino a 50.000 euro**, suddiviso in:

- ◆ 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e
- ◆ 65 per cento come prestito a tasso zero da rimborsare in otto anni.

Il finanziamento può essere richiesto solo dai soggetti che intendano **avviare un’attività nelle forme giuridiche di impresa individuale o di società, anche cooperativa**, con **l’esclusione delle attività commerciali**, a meno che non si tratti di vendita di beni prodotti dall’impresa.

Inoltre **i professionisti non possono, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, risultare titolari di partita IVA** per l’esercizio di



un’attività analoga .

Assunzioni pubblico impiego (commi da 298 a 400)

Numerosi commi della legge di bilancio sono riservati ad un ampio **piano di assunzioni** nel pubblico impiego, in particolare Ministeri e università, per un totale di **33 mila unità di personale**. In particolare:

- ◆ vengono stanziati **800 milioni di euro in tre anni per assunzioni mirate alla modernizzazione della pubblica amministrazione** (digitalizzazione, contrattualistica, controlli e ispezioni monitoraggio finanziario).
- ◆ sono accantonati **1100 milioni nel 2019, 1425 nel 2020 e 1775 nel 2021 per il rinnovo contrattuale ARAN 2018-2021** con aumenti retributivi ai lavoratori pubblici, compreso il settore sanitario.

Si prevedono e **aumenti di organico sia con l'assorbimento di vincitori di concorsi passati che con il bando di nuovi concorsi**, nelle seguenti amministrazioni:

- ◆ 1000 unità presso il Ministero della Giustizia
- ◆ 900 presso il Ministero dell'Interno
- ◆ 350 per il Ministero dell'Ambiente
- ◆ 500 al Ministero dei Beni Culturali a partire dal 2020 e altri 500 nel 2021
- ◆ 600 nuovi Magistrati ordinari
- ◆ piu di 1000 unità all'anno dal 2019 al 2023 nelle Forze di Polizia
- ◆ piu di 1200 assunzioni nell'amministrazione penitenziaria
- ◆ 1500 nuovi Ricercatori Universitari
- ◆ 60 unità all'INAIL
- ◆ 1500 Vigili del Fuoco tra il 2019 e il 2020.

Il turn over di personale già definito resta però bloccato fino a novembre 2019.

Agevolazione familiari imprese agricole (comma 705)

I **familiari coadiuvanti del coltivatore diretto**, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, possono beneficiare della **stessa disciplina fiscale dei titolari dell'impresa** cui partecipano attivamente.

Bonus assunzione laureati "eccellenti" (commi 706-717)

Nel 2019 sarà attiva anche una **nuova misura di sgravio contributivo** totale per **l'assunzione a tempo indeterminato di giovani**, specificamente rivolta ai neolaureati e dottori di ricerca. In particolare **le categorie coinvolte** sono:

- ◆ **giovani in possesso di laurea magistrale**, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, con **110 e lode** ed **entro la durata legale** del corso di studi, prima del compimento del **trentesimo anno d'età** e **con media non inferiore a 108/110**.
- ◆ **dottori di ricerca**, che abbiano concluso l'iter del dottorato tra il 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, **prima dei 34 anni**. Il titolo di laurea o di dottorato debbono essere rilasciati da università statali o private legalmente riconosciute.

Le risorse stanziare per questa agevolazione ammontano a 35 milioni per il 2019 e 35 milioni per il 2020 e **consentono l'esonero per 12 mesi dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi Inail, e con il **limite massimo di 8mila euro** per ogni nuovo assunto nel 2019.

L'esonero è riconosciuto anche:

- ◆ **per assunzioni a tempo parziale**, purché con contratto a tempo indeterminato, proporzionalmente ridotto e
- ◆ **per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato** che avvengano sempre tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Lo sgravio può essere fruito in maniera parziale da più datori di lavoro in caso di rapporti di lavoro successivi, nel rispetto dell'importo totale previsto.

Per avere diritto all'agevolazione i datori di lavoro:

- ◆ **non devono aver effettuato, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti individuali** per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva interessata all'assunzione.
- ◆ **non possono procedere a licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo** del lavoratore assunto o di un altro lavoratore impiegato con la

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

stessa qualifica e nella medesima unità produttiva e **nei ventiquattro mesi successivi, pena la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio** già fruito.

Questa agevolazione potrà essere cumulabile con altri incentivi all’assunzione definiti su base nazionale e regionale, ma sempre nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato “de minimis”.

BONUS ASSUNZIONI LAUREATI ECCELLENTI	
Requisiti soggettivi	Giovani fino a 30 anni con laurea ottenuta tra il 1 gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, con votazione 110/110 e lode e media 108/110
	Giovani fino a 34 anni con dottorato di ricerca ottenuto tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019
Requisito oggettivo	Assunzione a tempo indeterminato o trasformazione di rapporto a termine
Destinatari	Aziende private che non abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti per la stessa posizione
Tempistica	Gennaio Dicembre 2019
Caratteristiche	Sgravio contributivo fino a 8000 euro annui

Riduzione tariffe INAIL (commi 1121-1126)

Con i commi da 1121 a 1126 si prevede la **revisione delle tariffe Inail** per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro **per il triennio 2019-2021**. Va considerato che dal 2014 la riduzione è sempre stata prevista e prorogata da provvedimenti specifici, con un abbattimento dei tassi medi del 32,72%. La nuova tariffa non sarà più basata sui livelli infortunistici molto alti di vent'anni fa bensì su quelli del periodo 2013-2015.

La riduzione corrisponde a **minori versamenti per le imprese** pari a:

- ◆ 410 milioni di euro nel 2019,
- ◆ 525 milioni nel 2020 e
- ◆ 600 milioni dal 2021.

Le nuove tariffe saranno **sottoposte a revisione al termine del triennio** per l’eventuale adozione di misure correttive.

Per consentire l’applicazione a partire dal 2019 delle nuove tariffe che saranno definite con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, **in fase di prima applicazione:**

- ◆ il termine di riferimento del 31 dicembre è differito al 31 marzo 2019 e
- ◆ **i termini di pagamento nel 2019 slittano al 16 maggio** con unificazione della prima e seconda rata alla stessa data.

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio


Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

Vengono inoltre previste modifiche ai criteri di calcolo della tariffazione.

Proroghe adempimenti in materia di lavoro (comma 1135)

Il comma 1135 dispone alcune proroghe di adempimenti di interesse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali tra cui si segnala in particolare alla lettera a) la proroga anche per il 2019 della possibilità di pagamento del REI dal parte dell'INPS, pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato prevista all'articolo 6, comma 1 del decreto istitutivo²⁹.



²⁹ D.lgs. n. 147/2017